



***Regolamento per la disciplina
dell'Istituto della Pronta Disponibilità***

Premessa	3
Art.1. Definizioni.....	3
Art.2 Personale preposto al Servizio di Pronta Disponibilità.....	6
Art.3 Turni di Pronta Disponibilità.....	7
Art.4 Organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità	8
Art.5 Responsabilità.....	8
Art.6 Linee guida e Modalità di intervento.....	9
Art.7 Formazione ed addestramento degli operatori.....	9
Art.9 Rinvio, entrata in vigore ed efficacia	9

Premessa

I contratti collettivi nazionali del personale del Comparto della Sanità (art. 44 del C.C.N.L. del comparto Sanità Periodo 2019-2021), Dirigenza Medica del 23 gennaio 2024 (art. 30 del C.C.N.L. Area Sanità) e della Dirigenza PTA del 16 luglio 2024 (art. 53 del C.C.N.L. Area delle Funzioni Locali) contemplano l'istituto della pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del personale preposto e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo stabilito previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'Agenzia per affrontare, in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture, le situazioni di emergenza ambientale come definite all'art.1 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento che disciplina l'istituto contrattuale della Pronta disponibilità è predisposto secondo il Manuale operativo per la gestione delle emergenze ambientali del SNPA - Linee Guida SNPA 36/2021 e secondo i contenuti del Manuale per la risposta alle emergenze in Arpa Basilicata.

Art.1. Definizioni

3

Sistema di Risposta alle Emergenze Ambientali SRE - sistema organizzativo interno all'Agenzia operante h24 e 365 giorni/anno, mirato al ricevimento della segnalazione di potenziale emergenza, alla sua valutazione come tale e, quindi, all'attivazione del personale di Agenzia, competente per struttura in orario di servizio, reperibile fuori orario di servizio, per un intervento immediato volto alla risoluzione dell'emergenza per quanto di competenza dell'Agenzia stessa, sia in orario di lavoro che in periodi notturni e festivi.

Servizio di Pronta disponibilità (SPD) – istituto contrattuale caratterizzato dall'immediata reperibilità di uno specifico dipendente o gruppo di dipendenti e dall'attivazione in tempi relativamente brevi di un intervento, anche eventualmente di tipo specialistico, finalizzato alla gestione di un'emergenza ambientale fuori dell'orario di lavoro (CCNL Sanità Dirigenze e Comparto).

Segnalazione di potenziale problema ambientale - comunicazione di una situazione di disagio, di non conformità alla normativa ambientale o di potenziale emergenza, che può essere gestita tramite il Sistema di Risposta alle Emergenze SRE, o può non essere di competenza dell'Agenzia.

Emergenza: si definisce emergenza una qualsiasi situazione critica causata da un evento eccezionale, che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l'immediata incolumità delle persone e/o dei beni/strutture e/o dell'ambiente e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità. In tale ottica, si definisce emergenza ambientale un evento che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria, suolo e che, per l'ampiezza dei fenomeni e dei rischi di contaminazione dell'ambiente, richiede l'intervento immediato di strutture operative e di mezzi disponibili presso enti e/o strutture pubbliche di riferimento, generalmente strutture del SNPA che effettuano interventi di protezione ambientale. L'emergenza ambientale può essere un'emergenza a sé stante o può costituire uno specifico aspetto di un'emergenza di più ampio impatto.

Emergenza Ambientale (Livello 2) - emergenza che interessa le matrici ambientali quali acqua, aria e suolo. L'emergenza ambientale può essere una emergenza a sé stante o può costituire uno specifico aspetto di una emergenza di più ampio impatto.

Urgenza (Livello 1) - Tutte quelle situazioni critiche che potrebbero determinare situazioni potenzialmente pericolose per l'ambiente e che richiedono interventi pronti ma non immediati per la gestione della situazione e l'eliminazione del fattore di potenziale rischio¹.

Livello 0: ciò che non rientra nel Livello 1 o Livello 2.

Esposto: Segnalazione di una situazione di disagio o di non conformità alla normativa ambientale che può essere gestita nella normale programmazione del servizio

4

Chiusura di una emergenza - l'emergenza si può ritenere conclusa quando è terminata la fase acuta ed esistono evidenze oggettive attraverso le quali è possibile escludere ulteriori impatti immediati dannosi sulla popolazione e/o sull'ambiente.

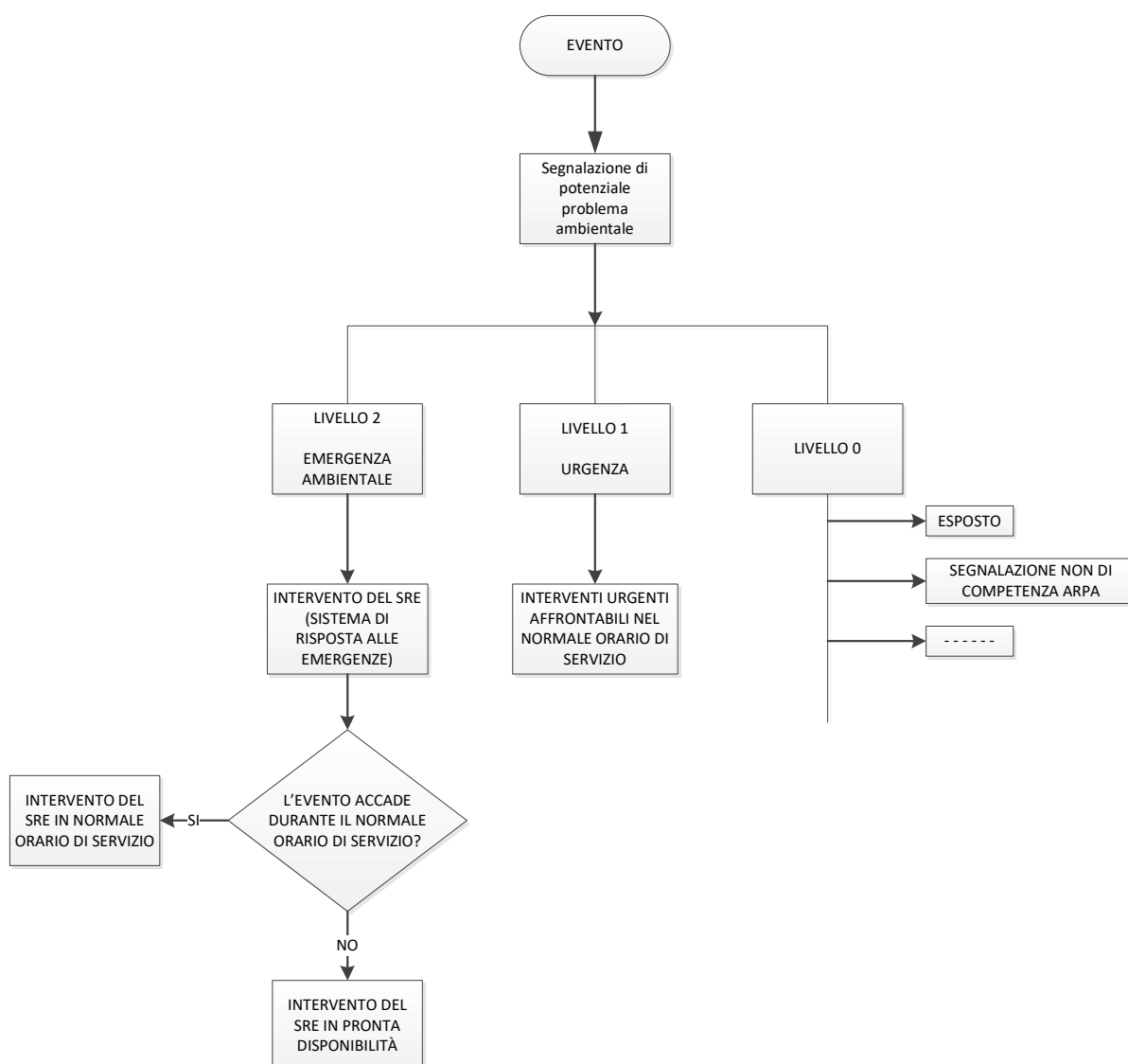
¹A volte segnalazioni e/o eventi, che inizialmente possono apparire come situazioni di emergenze, attraverso l'acquisizione di informazioni di dettaglio, che contestualizzano "l'evento", evidenziano invece una situazione con carattere di "urgenza". La linea di demarcazione fra i due ambiti è infatti molto sottile. In linea generale anche in ambito ambientale per classificare l'evento come emergenza o l'urgenza è necessario far riferimento, come nel caso sanitario, al concetto di **esito**; se l'esito presunto evidenzia che sono anche solo potenzialmente compromesse le matrici ambientali e se quindi occorrono interventi immediati per la loro salvaguardia si parla di **emergenza** come da definizione; se invece le matrici potrebbero divenire potenzialmente compromesse e servono interventi pronti ma non necessariamente immediati, cioè dilazionabili nel tempo, si parla di **urgenza**. La distinzione pertanto risiede nei **tempi di intervento necessari** e presuppone una valutazione tecnica della segnalazione e del suo contesto.

Esempio: ci sono tipologie di segnalazioni, come ad esempio quelle di abbandono rifiuti, che potrebbero rappresentare tutte le tre tipologie di classificazione di priorità di intervento:

1. **emergenza**; ad esempio abbandono di rifiuti liquidi in contenitori rotti sversanti su terreno (rischio reale di inquinamento);
2. **urgenza**; ad esempio abbandono di rifiuti liquidi in contenitori integri posizionati su terreno ma non muniti di protezioni a salvaguardia di sversamenti accidentali o di eventi atmosferici avversi (rischio potenziale di inquinamento);
3. **ordinario**; abbandono di rifiuti solidi presumibilmente in cemento amianto in area privata.

Post emergenza - fase temporale nella quale vengono sviluppate in modo programmabile tutte le attività mirate a ripristinare le condizioni ambientali e a rimuovere o eliminare le conseguenze a più lungo termine dell'emergenza.

Zona sicura – zona definita dai VVF (o dall'Autorità di Protezione Civile o, comunque, dal coordinatore dell'intervento di soccorso), nell'ambito della quale il personale ARPA/APPA può svolgere la propria attività durante le situazioni di emergenza, utilizzando i normali Dispositivi di Protezione impiegati nelle attività ordinarie.



Art.2 Personale preposto al Servizio di Pronta Disponibilità

L'istituto della Pronta Disponibilità rientra nell'ambito della normativa di natura contrattuale, di cui all' art. 44 del C.C.N.L. del comparto Sanità Periodo 2019-2021, all'art. 30 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e all'art. 53 del C.C.N.L. Area Dirigenza delle Funzioni Locali.

Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità:

- i dirigenti in servizio dell'area sanità, professionale e tecnica;
- il personale del comparto appartenente al:
 - Aree degli assistenti
 - Area dei professionisti della salute e dei funzionari
 - Area del personale di elevata qualificazione.

È compreso il personale con incarico di funzione organizzativa.

E' escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo.

In relazione a particolari esigenze organizzative, possono essere valutate ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità (servizi amministrativi, tecnici,).

Per il personale con **rapporto di lavoro a tempo parziale** trova applicazione l'art. 74 commi 5-6 del CCNL 2019 - 2021.

Nella **individuazione del personale da adibire ai turni di pronta disponibilità** si deve tener conto della sussistenza di adeguate capacità professionali in funzione dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio di emergenza.

Al servizio di pronta disponibilità si considerano estese le **norme contenute nell'art. 53 del Capo VII del d.lgs 151/2001** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" che si riporta:

1. **È vietato adibire le donne al lavoro**, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. **Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:**
 - a. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - b. la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, **non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.**

È da considerare inoltre la **eventuale inidoneità alla mansione specifica** rilasciata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Art.3 Turni di Pronta Disponibilità

Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni, al sabato e ai giorni festivi.

Considerato il vigente orario di servizio (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 8,00 alle ore 18,00) **si possono attivare** i seguenti **turni di pronta disponibilità**:

- a. per il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14.00 e fino alle ore 8.00 del giorno dopo;
- b. per il martedì ed il giovedì dalle ore 18,00 e fino alle ore 8,00 del giorno dopo;
- c. H24 festivi e prefestivi.

Per il personale non dirigenziale, il turno di pronta disponibilità ha ordinariamente durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità oraria di euro 2,00 lorde; le frazioni di turno vengono remunerate proporzionalmente alla loro durata con maggiorazione del 10%.

Per il personale dirigenziale dell'Area Sanità, il turno di pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria di euro 2,00 lorde. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa maggiorata del 10%.

Per il personale dirigenziale dell'area delle funzioni locali – sezione p.t.a.- il turno di pronta disponibilità dà diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato per ogni ora pari ad € 2,00 lorde. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata dà diritto ad una ulteriore integrazione della retribuzione di risultato, con importi differenziati a seconda che il servizio effettivamente prestato sia risultato superiore o inferiore alle tre ore, rispettivamente pari a Euro 70,00 e a Euro 140,00.

Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruito in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.(art. 44 CCNL Comparto Sanità - art. 30 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e all'art. 53 del C.C.N.L. Area Dirigenza delle Funzioni Locali).

In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art.47 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art.48 del CCNL 2019/2021 (Banca delle ore)

Di regola non potranno essere previste, per ciascun dirigente, più di **dieci turni di pronta disponibilità** nel mese.

Per gli operatori del comparto più di **sette turni di pronta disponibilità** nel mese.

Art.4 Organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità

Ad ogni turno di pronta disponibilità partecipano 1 gruppo costituito da 1 dirigente e 4 dipendenti (uno per ogni area tematica specifica Acqua, Suolo-Rifiuti, Aria, Agenti Fisici).

La pronta disponibilità si effettua su base regionale.

La turnazione sarà a rotazione a copertura dei turni previsti.

I turni di pronta disponibilità saranno organizzati dal Direttore tecnico scientifico.

È possibile chiedere la sostituzione del turno solo per motivate e documentate esigenze personali, ad inizio turno e non a chiamata.

Eventuali assenze o sostituzioni in turno vanno tempestivamente comunicate al Direttore tecnico scientifico.

L'elenco dei turni, eventualmente aggiornato delle modifiche di cui ai due punti precedenti è mensilmente programmato e trasmesso agli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti via pec nonché alla U.O Gestione economica, previdenziale e assistenziale del personale dell'Agenzia.

Il personale in pronta disponibilità, quando allertato, dovrà recarsi sul posto di lavoro e sullo scenario incidentale nel più breve tempo possibile.

Il dirigente interverrà coinvolgendo e selezionando le unità di personale del comparto con competenza tecnica specifica relativa all'emergenza segnalata.

La squadra minima di intervento operativa è sempre costituita da n° 1 dirigente e n° 2 unità del comparto.

L'elenco dei turni devono essere presentati entro il 20 del mese precedente.

Art.5 Responsabilità

La Responsabilità, per ogni turno di pronta disponibilità, della qualità complessiva della risposta all'emergenza è in capo al personale dirigente.

Art.6 Linee guida e Modalità di intervento

Per tutti gli aspetti relativi alla casistica delle emergenze che implicano l'attivazione del servizio di pronta disponibilità, al ruolo di ARPAB e alle modalità di intervento si rimanda al Manuale per la gestione delle emergenze in ARPAB ed alle Linee Guida sulle modalità di intervento del personale di ARPAB nelle Emergenze Ambientali

Art.7 Formazione ed addestramento degli operatori

Agli operatori da impiegare in attività di emergenza deve essere garantita una formazione specifica e permanente sulle attività da porre in essere in caso di incidente (modalità di prelievo, utilizzo attrezzature da campo, redazione e stesura verbali), sulla sicurezza, sui ruoli delle istituzioni che intervengono in emergenza. Si rimanda a programmi specifici per la formazione del personale.

Art.9 Rinvio, entrata in vigore ed efficacia

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Il presente atto entra in vigore il 01.01.2025 ed avrà efficacia dal 01.01.2025.